



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

LINEE GUIDA

PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI
CORSI DI STUDIO

Approvato dal Presidio della Qualità di Ateneo

24 aprile 2018

aggiornato agosto 2019



Progettazione in qualità del corso di studio

La progettazione in qualità di un nuovo corso di studio comporta un lungo ed articolato processo che coinvolge soggetti e Organi interni ed esterni all'Ateneo, che deve pertanto essere avviato in tempi congrui.

L'iter interno prevede:

1. parere obbligatorio della Commissione Paritetica,
2. delibera del Dipartimento,
3. parere del Nucleo di Valutazione,
4. parere del Consiglio Studentesco,
5. parere della CRUA – Comitato regionale di coordinamento delle Università della Regione Abruzzo,
6. parere del Senato Accademico,
7. delibera del Consiglio di Amministrazione.

Concluso l'iter interno, le proposte sono trasmesse al MIUR tramite inserimento nella scheda SUA-CdS, affinché, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.M. 6/2019, vengano sottoposte alla valutazione di

- **CUN**, che esprime parere sull'ordinamento didattico;
- **ANVUR**, che verifica il possesso dei requisiti di cui all'allegato A (*di trasparenza, di docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, per l'assicurazione di qualità dei corsi di studio*) e dell'allegato C (*requisiti ed indicatori di qualità delle sedi e dei corsi di studio*) del decreto stesso.

Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M.6/2019, l'accREDITAMENTO di nuovi corsi di studio può essere concesso a fronte

- a) di un piano, approvato dal NUV (ai sensi del successivo art.7 comma 1 lettera a), di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale del corso che preveda la graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare;
- b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.



Riferimenti normativi

- **D.M.270/2004** – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei (approvato con D.M.509/1999)
 - art. 9 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio
- **DD.MM. 16 marzo 2007** – Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali
- **Decreto Legislativo 19/2012** -Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- **D.M.635/2016** – Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati
 - ALLEGATO 3 – Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'accREDITamento di corsi e sedi (punto 1 – AccredITamento iniziale e istituzione dei corsi di studio)
- **D.M. 6/2019** – Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari
 - Art. 4 AccredITamento iniziale dei corsi di studio
 - Art.8 Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

DOCUMENTO ANVUR

Linee Guida per l'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)

ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 12 dicembre 2016 n. 987

(approvate dal Consiglio direttivo di ANVUR il 13/10/2017)

(in seguito citate come Linee Guida ANVUR)

REGOLAMENTO DIDATTICO UNIVAQ

Art. 16–Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e culturale e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentite le eventuali Scuole/Facoltà per quanto di competenza. Il Dipartimento proponente deve acquisire il parere della competente Commissione Didattica Paritetica.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche deve essere acquisito il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) deve esprimersi, per quel che riguarda la fase di istituzione (ordinamenti), sulla congruità e sull'efficacia delle risorse complessive, di docenza e strutturali, destinate dagli atenei ai corsi di studio attivati secondo la vecchia normativa e di cui si progetta la trasformazione, commisurando le suddette risorse alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione, pronunciandosi, conseguentemente, sulla loro adeguatezza o parziale inadeguatezza in questa prospettiva. Il NVA procede in maniera analoga con riguardo alle proposte di corsi di nuova istituzione, indicando se, in via di ipotesi, sussistono oppure no tutte le risorse necessarie.
8. Allorché l'Università intenda attivare corsi di laurea e di laurea magistrale nell'ambito di quelli per la cui istituzione sia intervenuta l'approvazione ministeriale, il NVA dovrà accertare e garantire, per ognuno dei corsi di studio dei quali si è decisa l'attivazione, l'effettiva sussistenza dei requisiti di docenza e strutturali e delle altre condizioni dichiarate. Il Nucleo provvede inoltre ad acquisire periodicamente le valutazioni degli studenti frequentanti e dei laureandi e le rendono disponibili.



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

9. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.



Scadenze e procedure interne

Giugno/Settembre

Il Direttore del Dipartimento, preso atto che al proprio interno sono in corso attività finalizzate alla istituzione di nuovi corsi di studio, invita i proponenti a redigere lo schema “**Proposta corso di studio di nuova istituzione**”, che in questa fase preliminare dovrà essere compilato limitatamente alle parti contrassegnate dalla **lettera A**, con particolare attenzione alla verifica della sostenibilità del nuovo corso di studio in termini di Docenti di riferimento.

La proposta, approvata con delibera di Consiglio di Dipartimento, viene trasmessa al Rettore e agli Organi di Governo che, dopo averne verificato la coerenza con le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici dell’Ateneo e l’impatto sulla sostenibilità dell’intera offerta formativa di Ateneo (risorse di docenza, infrastrutturali, finanziarie, strumentali), esprimono parere in merito tramite formale delibera, autorizzando o meno il Dipartimento a continuare l’iter di progettazione della proposta.

Settembre/Ottobre

Acquisito il parere favorevole dagli Organi di governo, il Dipartimento costituisce un gruppo di progettazione del CdS (al cui interno nomina un referente) che:

- avvia la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni (stakeholders), con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali (analisi della domanda di formazione);
- definisce la proposta del CdS, completando la compilazione dello schema “**Proposta corso di studio di nuova istituzione**” che, in attesa della apertura della scheda SUA-CdS, ne contiene le principali informazioni:
 - consultazioni con le parti sociali;
 - obiettivi formativi specifici del corso;
 - risultati di apprendimento attesi espressi mediante i descrittori europei del titolo di studio;
 - caratteristiche della Prova Finale;
 - profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali;



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

- requisiti di ammissione;
- tabella delle attività formative dell'Ordinamento Didattico;
- Offerta Didattica Programmata;
- piano didattico dettagliato di ciascun eventuale curriculum.

Qualora nel frattempo il MIUR abbia reso disponibile la scheda SUA-CdS, la proposta del CdS di nuova istituzione dovrà essere definita direttamente tramite compilazione dei relativi quadri.

Poiché la SUA-CdS costituisce lo strumento funzionale alla progettazione in qualità dei CdS, al processo di valutazione, all'accreditamento e all'attivazione, all'assicurazione interna della qualità e alla comunicazione verso l'esterno, nella elaborazione della proposta si raccomanda di attenersi accuratamente a quanto indicato

- nel manuale “**Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio**” pubblicato dalla CRUI nel maggio 2017 a cura di Vincenzo Zara e Emanuela Stefani (disponibile alla pagina
- nel documento del CUN “**Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici**”
- nelle “**Linee Guida per la compilazione della scheda SUA-CdS**”, approvate dal Presidio della Qualità di questo Ateneo.

entro il 31 ottobre

Il **Dipartimento** proponente trasmette la proposta definitiva del nuovo CdS all'Ufficio supporto programmazione didattica tramite la seguente documentazione:

1. parere obbligatorio della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (art.35 comma 1 lettera d Statuto)
2. delibera del Consiglio di Dipartimento proponente (art.29 comma 1 lettera n Statuto)
3. eventuali delibere di altri dipartimenti coinvolti
4. documento di “**Progettazione del Corso di Studio**” redatto in conformità con le Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, approvate dal Consiglio direttivo di ANVUR il 13/10/2017 (allegato 1 - modello per Corsi in modalità convenzionale o mista)
5. proposta CdS redatta secondo lo schema “**Proposta corso di studio di nuova istituzione**” oppure stampa pdf dei quadri RAD della scheda SUA-CdS (se disponibile)

L'**Ateneo**, secondo le indicazioni delle Linee guida ANVUR, dovrà predisporre il Documento di “**Politiche di Ateneo e Programmazione**”, deliberato dal Senato Accademico, coerente con la



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

strategia dell'Offerta Formativa espressa nel Piano strategico di Ateneo. In questo documento devono essere indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell'offerta formativa dell'Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l'insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo CdS. Oltre ad essere un fattore essenziale per l'accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, la valutazione di questo documento strategico costituisce un elemento importante per l'accreditamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di definire i propri obiettivi strategici complessivi e le politiche di Ateneo per il loro raggiungimento.

Novembre/Dicembre

Le proposte di corsi di nuova istituzione, unitamente al Documento “**Politiche di Ateneo e Programmazione**”, sono sottoposte ai seguenti pareri obbligatori:

- parere del Nucleo di Valutazione (che ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera a) D.M.6/2019, esprime un parere vincolante sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio e sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art.4 comma 2)
- parere del Consiglio Studentesco (art.19 comma 2 lettera e Statuto)
- parere del Comitato regionale di coordinamento delle Università della Regione Abruzzo (CRUA)
- parere del Senato Accademico (art.15 comma 1 lettera b Statuto)
- approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione (art.17 comma 1 lettera a Statuto) entro il 31 dicembre

Concluso l'iter deliberativo interno, le proposte sono trasmesse al MIUR tramite inserimento nella scheda SUA-CdS, le cui scadenze di compilazione per i corsi di nuova istituzione sono di norma anticipate rispetto a quelle dei corsi già accreditati:

- entro la scadenza ministeriale (*di norma gennaio*), è necessario inserire in SUA-CdS la parte ordinamentale della proposta (RAD), che viene trasmessa al MIUR per la valutazione di competenza del CUN, che potrebbe eventualmente richiedere all'Ateneo la riformulazione dell'ordinamento;
- entro la successiva e definitiva scadenza ministeriale (*di norma marzo*), è necessario completare la compilazione dei rimanenti quadri della SUA CdS, che viene trasmessa al



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

MIUR per la successiva valutazione dell'ANVUR sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A (*requisiti di trasparenza, di Docenza, limiti alla parcellizzazione, risorse strutturali, requisiti per l'assicurazione di qualità*) e C (*Requisiti di qualità*) (Requisito R3).” In fase di valutazione preliminare da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), la proposta in esame potrebbe ricevere un giudizio di *non accreditamento*; in tal caso gli Atenei hanno la possibilità di inviare alla CEV, per tramite dell'ANVUR, eventuali controdeduzioni, ed eventuale documentazione a supporto.

Il MIUR, acquisito il parere favorevole di CUN e ANVUR, emana il Decreto di accreditamento iniziale, di durata massima triennale, che autorizza l'Ateneo ad istituire ed attivare il Corso di Studio.

Ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.M. 6/2019, “i corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso”

E' possibile inoltre proporre l'istituzione di nuovi Corsi di Studio di cui all'art.8 del D.M.6/2019.

Art.8 comma 1 D.M.6/2019 – flessibilità dell'offerta formativa

è possibile accreditare nuovi corsi di studio (lauree/lauree magistrali) che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori Settori Scientifico Disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM.16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto specificatamente indicato nella norma stessa (limiti quantitativi, esclusione di alcune classi di lauree/lauree magistrali, dei corsi di studio interclasse,..)

Art.8 comma 2 D.M.6/2019 – corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili al mercato del lavoro, è possibile proporre l'istituzione di un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto seguenti criteri:

- a) il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 cfu e non più di 60 cfu in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti
- b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art.2 della legge 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo
- c) al termine del primo ciclo di sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno



Università degli Studi dell'Aquila

Presidio della Qualità di Ateneo

pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accREDITAMENTO periodico del Corso stesso dall'a.a.2020/2021 dopo il primo triennio.

Si ricorda che i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale beneficiano della “scontistica” prevista dallo stesso D.M.6/2019 (allegato A – lettera b requisiti di Docenza), richiedendo 5 docenti di riferimento di cui almeno 3 professori a tempo indeterminato.